



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 18 DEL 06/02/2017

OGGETTO: COSTITUZIONE GAL DAUNIA RURALE 2020 SCRL. DETERMINAZIONI.

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio - Presidente	settore Servizi alle Imprese	X	
2	DE FILIPPO Giuseppe - Vice Presidente	settore Agricoltura	X	
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	X	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura	X	
5	GIULIANO Onofrio	settore Agricoltura		X
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	X	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione		X
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo		X
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	X	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori	X	
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore	X	
Dr. RUSSO Massimo	Revisore	X	

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

Riferisce il Presidente.

Con la deliberazione n. 43 del 06/06/2016 la Giunta ha confermato la necessità di sostenere i Gruppi di Azione Locale costituiti in società al fine di consentire la partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020 e attrarre sul territorio ingenti risorse economiche utili per iniziative e progetti di sviluppo economico.



Con Determinazione n. 2 del 16 gennaio 2017, l'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 ha annullato d'ufficio, ai sensi dell'art. 21/nonies, l. 241/1990, la determinazione dell'AdG PSR n. 57/2016 relativa all'Avviso pubblico per la sottomisura 19.1, pubblicata sul BURP n. 45 del 21/04/2016 e la determinazione dell'AdG PSR n. 250 del 25/07/2016 relativa al Bando per le sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicata sul BURP n. 87 del 28/07/2016, e tutti gli atti ad esse conseguenti.

Successivamente, lo stesso 16 gennaio 2017, con determina n° 3 dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 sono stati approvati l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.1 "Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche alla Strategia di Sviluppo Locale", l'Avviso Pubblico per la sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della Strategia di Sviluppo Locale di tipo partecipativo" e per la sottomisura 19.4 "Sostegno per i costi di gestione e animazione" per la selezione delle proposte di Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL)

Il nuovo bando della Regione Puglia, che sostituisce il precedente avviso pubblico, prevede che i partenariati pubblico-privati debbano acquisire la personalità giuridica già al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Relativamente all'area dell'Alto Tavoliere, constatata l'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo della esistente società *Daunia Rurale* ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla 19.1 PSR Puglia, i soggetti partecipanti al partenariato pubblico-privato, con apposito protocollo hanno convenuto di costituire una nuova società consortile a responsabilità limitata denominata GAL DAUNIA RURALE 2020.

Tale società dovrà essere costituita entro il 20 marzo prossimo, data di scadenza del bando.

Al riguardo occorre rilevare che la partecipazione societaria si inserisce in quadro normativo, da ultimo innovato con il d.lgs. 175/2016, che disciplina in maniera puntuale la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Nel caso in esame si rileva che il costituendo Gal Daunia Rurale 2020 sarà una società consortile a r.l. che opererà con scopo mutualistico e senza fine di lucro, per offrire servizi di sviluppo territoriale e opererà per l'interesse economico generale dell'area di riferimento. La società avrà, infatti, come oggetto la fornitura di servizi per lo sviluppo economico del territorio di competenza; la società sarà, nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, il Gruppo di Azione Locale (GAL) beneficiario finale dei finanziamenti inerenti le iniziative comunitarie e soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) e del Piano di Sviluppo Locale (PSL), del relativo business plan e delle azioni ed interventi in esso inserite; la società, in qualità di organismo intermedio ai sensi dei regolamenti CE n. 1083/2006, può programmare, attuare e gestire programmi di sviluppo territoriale nell'ambito dei Comuni aderenti alla società a valere sui fondi comunitari, nazionali, regionali e locali.

Il costituendo Gal Daunia Rurale 2020 si pone l'obiettivo di utilizzare in particolare le risorse finanziarie derivanti dalla Misura 19.1 del Piano Regionale di Sviluppo Puglia 2014-2020. Ai sensi dell'art. 2463 cc. si indicano gli elementi ad oggi disponibili che l'atto costitutivo da redigersi per atto pubblico dovrà contenere:

- denominazione e dati di identificazione dei soci: *sono previsti circa 40 soci pubblici e privati;*
- denominazione della società: *Gal Daunia Rurale 2020, scarl, con sede in San Severo (Foggia)*
- attività costituente l'oggetto sociale: *attuazione della misura 19 del PSR Puglia nell'area dell'Alto tavoliere;*
- ammontare del capitale da sottoscrivere e versare: *previsto in € 50.000,00;*
- conferimenti dei singoli soci: *conferimenti in danaro;*
- percentuale di partecipazione di ciascun socio:
 - 21% comuni*
 - 15% altri enti pubblici (di cui il 13% Camera di commercio di Foggia)*
 - 20% associazioni di categoria agricole*



Camera di Commercio
Foggia

20% associazioni di categorie

24% aziende private

- norme di funzionamento: *è previsto un cda di 5 membri, ognuno designato dalle cinque categorie di soci*
- nominativi amministratori e revisori dei conti: *al momento non individuati;*
- importo globale delle spese di costituzione: *circa € 5.000, a carico della società.*

Al fine di adempiere agli obblighi di motivazione analitica di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 si deve aggiungere che, attraverso l'accordo di partenariato, l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario per l'acquisto delle quote, potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale, non realizzabili direttamente né esternalizzabili, utilizzando adeguate risorse, a valere sul bando regionale, stimate in circa € 12 milioni, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale.

L'intervento finanziario è, altresì, compatibile con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

LA GIUNTA

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la deliberazione della Giunta Camerale n. 43 del 06/06/2016, relativa alla partecipazione al bando per la misura 19.1-19.2-19.4 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Relazione Previsionale e Programmatica approvata con Deliberazione n. 18 del 28/11/2016, in cui il Consiglio camerale conferma la volontà di proseguire per il 2017 nelle attività di coordinamento tra i GAL operanti nella provincia di Foggia al fine favorire la partecipazione del territorio alla misura 19 del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n° 2 del 16 gennaio 2017;

VISTA la successiva Determinazione della stessa Autorità n° 3 del 16 gennaio 2017;

PRESOA TTO dell'impossibilità di adeguare la compagine societaria e la composizione dell'organo amministrativo dell'esistente società Daunia Rurale, attuale soggetto giuridico di gestione delle risorse 2007-2013, ai criteri indicati dall'avviso pubblico a valere sulla misura 19.1 PSR Puglia;

VISTA la deliberazione n. 27 del 30 marzo 2015, concernente l'adozione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali, come modificato con deliberazione n. 81 del 26.10.2015;

VISTA, altresì, la successiva deliberazione n. 94 del 28/11/2016 relativa alla revisione straordinaria del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni camerali;

CONSIDERATO che con i citati provvedimenti la Giunta ha confermato la partecipazione ai Gruppi di Azione Locali in quanto strettamente necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;

VISTA la bozza di Statuto Sociale all'uopo predisposta e allegata alla presente deliberazione;

VISTO il d.lgs. n. 175/2016 – Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

RITENUTA strategica la partecipazione al Gruppo di Azione Locale Daunia Rurale 2020 in quanto la costituenda società avrà come finalità l'interesse economico generale della propria area di riferimento ed opererà nell'ambito dei programmi di iniziativa comunitaria (LEADER) promossi dall'U.E. e dalla Regione Puglia, come specificato in premessa;

CONSIDERATO che attraverso l'accordo di partenariato l'Ente camerale a fronte del limitato impegno finanziario richiesto - ad oggi sostenibile - potrà partecipare ad iniziative e progettualità di sviluppo del territorio provinciale - non realizzabili direttamente né esternalizzabili - potendo peraltro contare su adeguate risorse, stimate in circa € 12.000.000,00, non altrimenti rinvenibili nel bilancio camerale;

DATO ATTO, come richiesto dal comma 2 art. 4 del D.lgs. 175/2016, che l'acquisto delle quote nella



costituenda società, pari a € 6.500 del capitale, è compatibile con le norme dei trattati europei, in particolare, con la disciplina relativa agli aiuti di Stato alle imprese;

DATO ATTO, altresì, delle indicazioni che l'atto costitutivo dovrà contenere ai sensi dell'art. 2463 cc come in premessa indicate;

DATO ATTO, infine, che per la costituenda società non si rinviene la situazione di controllo pubblico, sia ai sensi dell'art. 2359 c.c. e sia perché non vi sono norme di legge o statutarie o di patti parasociali, che richiedono per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

VISTO il verbale n. 32 redatto in data odierna, 6 febbraio 2017, con cui il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di commercio di Foggia ha espresso parere favorevole alla costituzione della società Daunia Rurale 2020 con l'invito all'Ente di prestare particolare attenzione alla situazione patrimoniale della società;

a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di partecipare alla costituzione della società da denominarsi "Daunia Rurale 2020 srl", il cui schema di statuto è allegato alla presente;
2. di dare mandato al Presidente a sottoscrivere ogni atto necessario alla costituzione;
3. di partecipare al capitale sociale con l'acquisto di quote per un valore non superiore al 13% del capitale sociale sottoscritto;
4. di dare atto che la relativa spesa massima prevista di € 6.500,00 trova copertura finanziaria nel bilancio preventivo 2017;
5. di procedere alla trasmissione del presente atto deliberativo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto di rispettiva competenza.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

f.to IL SEGRETARIO
(dott. Matteo di Mauro)

f.to IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)

Statuto delle norme di funzionamento sociale.

Articolo 1

La società consortile a responsabilità limitata denominata "GAL DAUNIA RURALE 2020 a r.l." ha sede in San Severo.

Articolo 2

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre dell'anno 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anche prima della scadenza secondo le norme di legge in materia.

Articolo 3.

La società consortile, che opera con scopo mutualistico e senza fine di lucro, è costituita quale Gruppo di Azione Locale, come previsto dalla Misura 19 "Supporto allo sviluppo locale Leader" del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. La società consortile gestisce il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSR sopra citato, con particolare riferimento alla Misura 19 e quindi all'attuazione di una Strategia di Sviluppo Locale (SSL) di tipo ed alla elaborazione ed implementazione del relativo Piano di Azione Locale (PAL).

Nell'attuazione del PSR la società consortile opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni il cui territorio è incluso nell'area di intervento del PSR stesso ed in conformità a quanto previsto:

- dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia;
- dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale richiamata nel PSR stesso;
- dalle disposizioni regionali di attuazione del PSR;
- dalla normativa specifica per ogni settore di intervento del PSR.

Le responsabilità, i compiti e gli obblighi dei G.A.L sono quelli definiti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale e contestuale approvazione delle disposizioni attuative della Misura 19, nonché quelli che verranno ulteriormente individuati in successivi atti e provvedimenti in materia.

In relazione a quanto sopra indicato, la società consortile ha per oggetto le seguenti attività:

- attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area dell'Alto Tavoliere nel rispetto delle specificità del territorio locale, favorendo le sinergie tra attività agricole, zootecniche, agrituristiche, artigianali, industriali, turistiche, culturali, ambientali e paesaggistiche;
- svolgere un programma di animazione territoriale continua-

tivo nel periodo di riferimento della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e del Piano di Azione Locale (PAL);

- programmare e svolgere le predette attività anche in armonia con altre iniziative regionali, nazionali e comunitarie comunque inerenti lo sviluppo locale;
- contribuire all'incremento dell'occupazione e della qualità della vita nelle aree rurali di propria pertinenza;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione e allo sviluppo del sistema imprenditoriale locale;
- promuovere la collaborazione tra soggetti privati ed enti pubblici per creare reali occasioni di sviluppo economico dei territori locali;
- realizzare studi e progetti per lo sviluppo socio-economico integrato delle aree territoriali in ambiti settoriali ed intersettoriali;
- incentivare il potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- promuovere l'innovazione e lo sviluppo delle attività produttive e di servizio, attraverso l'impiego di tecnologie innovative;
- prestare consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale;
- provvedere alla redazione ed alla realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;
- creare e coordinare le iniziative di sviluppo dei vari settori economici, la promozione, le varie offerte di ospitalità, la commercializzazione anche affidata a terzi sulla base di specifiche qualificazioni strutturali e riconosciute competenze;
- prestare servizi finalizzati all'organizzazione, sviluppo e gestione del sistema turistico locale;
- creare un articolato sistema informativo riguardante il territorio;
- organizzare e svolgere iniziative, manifestazioni ed eventi al fine di valorizzare il patrimonio culturale e storico del territorio;
- creare e gestire programmi e progetti di marketing territoriale;
- svolgere altre attività ed iniziative atte a promuovere lo sviluppo, il miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economiche e culturali del territorio anche attraverso la predisposizione e la gestione di altri programmi e progetti Regionali, Nazionali ed Europei.

Inoltre la Società Consortile:

- elabora e concorre all'elaborazione di studi di carattere generale e particolare sull'orientamento e formazione professionale, assumendo e favorendo ogni utile ed opportuna iniziativa in materia;
- istituisce, organizza e svolge, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti, corsi di formazione, di quali-

ficazione, di specializzazione, di perfezionamento e di "alta formazione" per disoccupati, lavoratori autonomi e subordinati e loro familiari; promuove e favorisce ogni altra idonea iniziativa per l'elevazione della cultura professionale e generale degli stessi;

- svolge compiti di informazione socio-economica e di qualificazione professionale in relazione alle Direttive dell'Unione Europea ed alle leggi nazionali e regionali;

- promuove, attua, gestisce e sviluppa programmi ed azioni U.E. ivi comprese le Sovvenzioni Globali;

- assiste, mediante l'erogazione di servizi specialistici, le imprese singole o associate nell'attività tecnica e di sviluppo aziendale;

- eroga servizi di assistenza ed organizzazione inerenti le attività imprenditoriali con riferimento alle:

- * problematiche della gestione;

- * problematiche della ricerca e sviluppo;

- * problematiche della logistica e della distribuzione;

- * problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;

- * problematiche dell'import-export;

- * problematiche economico-finanziarie;

- * problematiche dell'ufficio;

- * problematiche dell'elaborazione dei dati;

- * problematiche dell'energia;

- eroga servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile al mondo dell'imprenditoria;

- si occupa di servizi pubblicitari; campagne di pubblicità per ogni genere di prodotto;

- promuove ed eventualmente cura l'esecuzione di studi ed interventi di pianificazione territoriale e settoriale;

- promuove ed eventualmente cura la progettazione, il coordinamento e l'attuazione di progetti di "Lavori Socialmente Utili", di "Lavori di Pubblica Utilità", di lavoro interinale, telelavoro, ecc.;

- promuove e gestisce la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agricoli locali e/o di prodotti tipici;

- cura la realizzazione e la promozione di marchi di denominazione protetta, I.G.P., ed Attestazioni di Specificità a tutela delle produzioni rurali della provincia di Foggia;

- esercita l'attività editoriale con particolare riferimento a questioni e problemi di carattere economico-rurale, tecnico, culturale, divulgativo;

- cura la pubblicazione di giornali, riviste, libri, opuscoli e quant'altro, con ogni mezzo (stampa, cinematografia, radio, televisione, audiovisivi, CD ROM, etc.) nonchè potrà esercitare l'attività tipografica; si avvale, per ogni sua attività, anche di mezzi telematici quali, a solo titolo esemplificativo, internet, collegamenti a mezzo satellite, etc.;

- si occupa della promozione e gestione dell'agriturismo;

- si occupa dello studio dell'ambiente ivi comprese le azioni di tutela dello stesso e della prevenzione dell'inquinamento di ogni genere e tipologia;

- promuove lo sviluppo delle imprese artigiane curando:

* la commercializzazione delle lavorazioni artigianali sia artistiche, tradizionali che innovative;

* la programmazione e la gestione di zone PIP e centri servizi consortili anche integrate fra loro.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà provvedere in forma diretta, con autonome strutture operative sia attraverso le strutture organizzative dei soci consorziati sia per il tramite di professionisti, imprese, società, istituti di credito, enti ed associazioni.

E' possibile per la società ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali.

La Società Consortile potrà svolgere la propria attività sia con personale dipendente sia ricorrendo ad altre forme di collaborazione da deliberarsi in C.d.A.

La Società Consortile intende avvalersi delle agevolazioni di cui alle normative vigenti e future, nonché della normativa specifica a favore dei consorzi e delle società consortili anche in merito a quanto attiene allo sgravio e alla fiscalizzazione degli oneri sociali, in particolare alla Legge n. 240/81 e della Legge n. 317/91.

La società potrà, altresì, compiere qualsiasi operazione commerciale e finanziaria, mobiliare ed immobiliare, (con i divieti di cui in appresso) utile e necessaria per l'attività sociale, con divieto dell'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, di raccolta del risparmio presso il pubblico e di intermediazione mobiliare e finanziaria, di cui alla L. 5 luglio 1991, D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, D.Lgs. 27 luglio 1996 n. 415 e D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra attività per il cui esercizio sia richiesta apposita autorizzazione.

Articolo 4

Il capitale sociale è di euro 50.000,00 (euro cinquantamila) suddiviso in quote ai sensi di legge.

La partecipazione al capitale sociale dovrà essere ripartita nel modo che segue:

- Comuni: da un minimo del dieci per cento (10%) ad un massimo del venticinque per cento (25%);

- Organizzazioni datoriali agricole: da un minimo del dieci per cento (10%) ad un massimo del quaranta per cento (40%);

- Altri Enti Pubblici: da un minimo del dieci per cento (10%) ad un massimo del venticinque per cento (25%);

- Altre Associazioni rappresentate nel CNEL: da un minimo del dieci per cento (10%) ad un massimo del quaranta per cento (40%);

- Altri soggetti privati: da un minimo del dieci per cento

(10%) ad un massimo del quaranta per cento (40%).

In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto di cui all'art. 2464 c.c., comma III, sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro, consentendo l'aumento anche mediante conferimenti d'opera ed in natura sulla base di quanto stabilito dalla deliberazione di aumento del capitale.

L'aumento del capitale sociale è attuato in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Articolo 5

Gli organi sociali potranno fissare misura, termini e modalità di versamento di contributi in denaro, ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., II comma, da parte dei soci.

I soci potranno versare, proporzionalmente alle quote possedute, alla Società consortile:

- a) contributi ordinari annuali necessari per far fronte alle spese ordinarie di gestione;
- b) contributi integrativi per sopperire all'eventuale insufficienza dei contributi ordinari rispetto alle spese effettivamente sostenute.

La somma dei suddetti contributi non potrà, comunque, superare l'importo della quota sociale sottoscritta. La misura, i termini e le modalità di versamento dei contributi ordinari ed integrativi saranno fissati dal Consiglio di Amministrazione.

I soci, altresì, potranno versare alla Società consortile contributi straordinari eventuali, proporzionali alla fruizione dei vantaggi consortili, per provvedere a spese accessorie, per acquisizione e/o costruzioni immobili, per l'ampliamento o l'ammodernamento delle strutture dell'impresa consortile. La misura, i termini e le modalità di versamento dei contributi straordinari saranno deliberati dall'Assemblea. Tutte le tipologie di contributi costituiscono una forma di finanziamento della società e non generano alcun obbligo di restituzione o di remunerazione.

Articolo 6

Allo scopo di consentire, in conformità alle finalità consortili, l'accesso di nuovi soci nella compagine consortile, l'Assemblea, su proposta dell'Organo Amministrativo e previa verifica dei requisiti di ammissione, può deliberare il corrispondente aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci attuali.

Articolo 7

Potranno essere ammessi a far parte della società:

- a) le Amministrazioni Comunali;
- b) gli Enti Pubblici diversi dalle amministrazioni comunali;
- c) le Organizzazioni datoriali agricole;
- d) le Associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Articolo 8

Il trasferimento delle quote, o di parte di esse, è sottoposto al diritto di prelazione degli altri soci appartenenti alla medesima categoria del socio cedente di cui all'art. 4 al fine di rispettare le quote di ripartizione del capitale sociale ivi fissate.

Il socio cedente dovrà informare l'organo amministrativo, per raccomandata con avviso di ricevimento, e questi, entro il termine di dieci giorni della ricezione dell'anzidetta comunicazione, dovrà darne a sua volta comunicazione agli altri soci, pure per raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno manifestare la loro volontà entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione ricevuta dall'organo di amministrazione.

Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più soci la quota offerta in vendita sarà divisa in maniera tale che tra essi il rapporto di partecipazione rimanga inalterato, salvo diverso accordo unanime tra i soci interessati.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione, è richiesto il gradimento dell'Organo Amministrativo.

L'Organo Amministrativo dovrà verificare se il cessionario è in possesso dei medesimi requisiti del socio cedente affinché si rispetti la ripartizione del capitale sociale fissata all'art. 4.

La decisione dell'Organo Amministrativo dovrà intervenire senza indugio e con le maggioranze previste di cui all'art. 13, con la precisazione che in caso di diniego del gradimento al trasferimento della partecipazione, il socio potrà esercitare il diritto di recesso a norma di legge.

Articolo 9

Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società, è quello risultante dal registro delle imprese.

I soci sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi della Società;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione della propria ragione sociale e/o denominazione, natura giuridica, sede aziendale, rappresentanza legale;
- a partecipare attivamente alle attività della Società.

Articolo 10

L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale, nei confronti del socio che:

- abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla società;
- sia in mora con i pagamenti dovuti alla società previsti da questo statuto e per la mancata esecuzione del conferimento a norma dell'art. 2466 c.c.;
- sia stato dichiarato fallito o sottoposto a procedura con-

corsuale;

- non ottemperi alle disposizioni di questo statuto, del regolamento interno e, in genere, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi societari;

- compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società consortile o con essi in conflitto.

L'esclusione viene comunicata all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro quindici giorni dall'assunzione della delibera.

La deliberazione potrà essere impugnata dal socio entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione.

La liquidazione della quota del socio escluso avverrà nel rispetto dell'art. 2473 bis c.c..

Articolo 11

Ai soci spetta il diritto di recesso secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale secondo le norme di legge in materia.

Articolo 12

Le assemblee, quando sono validamente costituite, rappresentano l'universalità dei soci; le deliberazioni che non siano in contrasto con la legge o con il presente statuto obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, mediante lettera raccomandata, telefax, telegramma, e-mail (purché ci sia traccia di ricevimento) ed in qualunque altro mezzo idoneo ad assicurare una adeguata informazione, inviato agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le assemblee sono tuttavia valide, anche in mancanza di convocazione, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla legge.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in assemblea, con delega scritta, da altri soci purché non amministratori, né dipendenti, né sindaci della società consortile.

In ogni caso a nessun delegato potranno essere conferite più di due deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea eleggerà il proprio presidente per l'adunanza.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la

maggioranza degli intervenuti richiede l'appello nominale. In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Articolo 13

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da cinque (5) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea dei soci secondo la lista determinata in ragione di un componente per ciascuna delle seguenti categorie di soci:

- a) le Amministrazioni Comunali;
- b) gli Enti Pubblici diversi dalle Amministrazioni Comunali;
- c) le Organizzazioni datoriali agricole;
- d) le Associazioni di categoria rappresentate nel CNEL;
- e) le imprese e le altre organizzazioni private non appartenenti ad una delle precedenti categorie.

Ciascuna delle categorie di soci sopra indicate designa il proprio rappresentante nella lista con decisione a maggioranza della singola categoria.

La lista è approvata se consegue il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'assemblea dei soci.

Non sono ammesse candidature fuori lista.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali, sino alla data dello svolgimento dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati alla decisione dei soci o dell'assemblea a norma di legge. Alla prima adunanza il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituirà il primo in caso di sua assenza o impedimento. Esso si riunirà tutte le volte che il presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata dal presidente con lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascun componente almeno tre giorni liberi prima e, nei casi di urgenza, con telegramma o via fax o via telefono, almeno un giorno prima.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e la delibera sarà adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, la deliberazione proposta si intende approvata o respinta a seconda del voto favorevole o contrario del Presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza, né per corrispondenza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, che può anche essere estraneo al consiglio.

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta solo il rimborso delle spese sostenute per il proprio ufficio.

Articolo 14

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e il Presidente o il Consigliere più anziano d'età convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio.

Qualora venga meno la minoranza dell'Organo l'Assemblea sarà convocata senza indugio per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione ed i consiglieri nominati in questo caso scadranno insieme a quelli già in carica.

Articolo 15

La rappresentanza generale della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua assenza e/o impedimento, al Vice Presidente.

Articolo 16

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto.

L'azione di responsabilità è promossa con le modalità previste dalla legge.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare nei casi previsti dalla legge, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 17

Nei casi previsti dalla legge si procederà alla nomina di un organo di controllo o di un revisore con requisiti, competenze, composizione e doveri a norma di legge.

All'infuori dei casi previsti dalla legge, qualora lo ritengano opportuno, altresì, i soci possono nominare un organo di controllo o un revisore.

L'organo di controllo o il revisore esercitano altresì la revisione legale dei conti.

Articolo 18

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, essa potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiu-

sura dell'esercizio; in quest'ultimo caso peraltro l'Organo Amministrativo deve segnalare nella propria relazione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Il cinque per cento (5%) degli avanzi di gestione andrà obbligatoriamente destinato a riserva legale, fino a quando questa non raggiunge un quinto (1/5) del capitale sociale. La rimanenza sarà destinata alla costituzione di un'apposita riserva straordinaria da utilizzare per il conseguimento degli scopi sociali.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve, a favore di soci, amministratori, partecipanti e collaboratori.

Articolo 19

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 20

Qualunque controversia compromettibile dovesse insorgere tra i soci, nonché tra i soci e la società e/o gli organi sociali, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi ai rapporti sociali, sarà rimessa alla decisione di un Collegio Arbitrale composto di tre membri nominati nel più breve tempo possibile dal Presidente della Camera di Commercio, ed in mancanza dal Presidente del Tribunale, competente per il territorio dove ha sede la società.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via irrituale e secondo diritto entro sessanta giorni dalla nomina, ed il suo giudizio sarà inappellabile, salvo il disposto dell'art. 808 ter C.p.c..

Articolo 21

Oltre che dalle norme del presente statuto e dalle leggi in materia, l'attività della società potrà essere regolata da un regolamento interno volto a determinare criteri, modalità e competenze di organizzazione e gestione; compiti, funzioni, modalità di nomina del personale e dei collaboratori esterni; la configurazione tecnico - operativa della società; i rapporti operativi con i soci e gli altri soggetti interessati.

Il regolamento, anche dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei soci, potrà essere aggiornato ed adeguato alle eventuali nuove esigenze della stessa assemblea con la maggioranza prevista dal codice civile e su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

